

SINTESI

Causa Matteoni c. Italia – Terza Sezione – sentenza 8 giugno 2006 (ricorso n. 42053/02)

(constatazione di violazione dell'articolo 8 CEDU, relativo al diritto al rispetto della vita privata e familiare e dell'articolo 2 del Protocollo n. 4 CEDU, relativo al diritto alla libertà di circolazione)

Fatto. Ricorso presentato per violazione degli artt. 6 (*diritto ad un equo processo*) e 8 CEDU (*diritto al rispetto della vita privata e familiare sotto il profilo della libertà di corrispondenza*), nonché dell'art. 2 del Prot. n. 4 (*libertà di circolazione*), con riferimento all'eccessiva durata della procedura fallimentare, che, nella specie, era durata oltre quattordici anni, poiché iniziata nel 1985 e conclusa nel 2000.

Decisione. La Corte, respinta l'eccezione del Governo italiano fondata sull'art. 35 CEDU, relativa sia al termine decadenziale di sei mesi per la presentazione del ricorso, sia all'obbligo del previo esaurimento dei rimedi interni, ha considerato ricevibile il ricorso con riferimento ai motivi relativi agli artt. 8 CEDU e 2 del Prot. n. 4. Infatti, ha ritenuto il ricorso stesso tempestivo e ha rilevato che solo con la sentenza n. 362 del 2003 – che può ritenersi a tutti nota a decorrere dal 14 luglio 2003 – la Corte di Cassazione aveva stabilito che, nella quantificazione del danno morale derivante dall'eccessiva durata delle procedure fallimentari, si dovesse tenere conto anche della durata delle incapacità derivanti dalle stesse procedure.¹

Pertanto, la Corte ha constatato la violazione dei citati articoli, in quanto la durata del procedimento aveva comportato la rottura dell'equilibrio che deve necessariamente sussistere tra gli interessi dei creditori del fallimento e gli interessi del ricorrente al rispetto della corrispondenza e della libertà di circolazione.

La Corte ha, invece, ritenuto irricevibile il ricorso relativamente alla pretesa violazione dell'art. 6 CEDU, con riferimento all'obbligo del previo esaurimento dei rimedi interni prescritto dall'art. 35 CEDU e, quindi, al ricorso *ex lege* Pinto.

Ha quindi concesso €25.000,00 a titolo di danno morale, mentre ha ritenuto non sussistente alcun nesso causale tra le violazioni rilevate e il danno materiale asserito dal ricorrente; ha altresì concesso a quest'ultimo €4.000,00 a titolo di spese legali.

¹ Si veda la sentenza Sgattoni c. Italia del 6 dicembre 2005, nel Quaderno n. 2 di questa collana, pag. 62.